



POLIZZA CONVENZIONE

**R.C. DANNICATI  
DAL CONDUCENTE**  
AD AUTOMEZZI DEL  
DATORE DI LAVORO

**INAT SEMPRE  
AL TUO  
FIANCO**



# **Polizza Convenzione**

## **POLIZZA CONVENZIONE R.C. DANNI CAUSATI DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI DEL DATORE DI LAVORO**

**INAT - Generali Italia S.p.A. n. IU7/420629037**

		<b>PREMIO</b>	<b>CON POLIZZA RAMO INFORTUNI E/O RICOVERI INAT/GENERALI</b>
<b>1</b>	Città con numero abitanti superiore a 800.000 - trasporto urbano	<b>€ 46,75</b> mensile	<b>€ 35,00</b> mensile
<b>2</b>	Città con numero abitanti superiore a 500.000 - trasporto urbano	<b>€ 37,50</b> mensile	<b>€ 28,00</b> mensile
<b>3</b>	Città con numero abitanti inferiore a 500.000 - trasporto urbano	<b>€ 34,75</b> mensile	<b>€ 26,00</b> mensile
<b>4</b>	Società di trasporto extraurbano o periferico	<b>€ 29,50</b> mensile	<b>€ 22,00</b> mensile
<b>5</b>	Società ATM di Milano	<b>€ 60,50</b> mensile	<b>€ 45,50</b> mensile

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA  
DI RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI  
DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI DEL DATORE  
DI LAVORO N° 420629037**



**Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec:generalitalia@pec.generaligroup.com.  
Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

**Che tipo di assicurazione è?**

Il contratto è destinato all'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale a favore dei dipendenti appartenenti a datori di Lavoro convenzionati con INAT.

 <p><b>Che cosa è assicurato?</b></p> <p>La copertura vale per la Responsabilità Civile Professionale relativa a: danni causati per colpa dell'assicurato all'automezzo da lui condotto di proprietà della Azienda di trasporti, suo datore di lavoro.</p>	 <p><b>Che cosa NON è assicurato ?</b> Le principali esclusioni sono relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata abilitazione alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</li><li>• Guida dell'automezzo in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni, nonché da abuso di psicofarmaci;</li><li>• Assicurati di età superiore a 75 anni;</li><li>• Assicurati che siano affetti o stati affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici;</li></ul> <p>Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.</p>
	 <p><b>Ci sono limiti di copertura ?</b></p> <p>Il contratto prevede limiti di indennizzo. I limiti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione.</p>



**Dove vale la copertura?**

L'assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere in tutti i paesi UE, oltre alla Svizzera.



**Che obblighi ho?**

In sede di stipulazione del contratto l'Assicurato ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta a Generali Italia S.p.A. di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia Generali Italia S.p.A. entro 10 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



### Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo di trattenuta a ruolo paga da parte del datore di lavoro a seguito di rilascio delega da parte del dipendente assicurato e in tal caso è frazionato in 12 rate mensili; diversamente, qualora il datore di lavoro non effettui le trattenute e ruolo paga delle rate mensili di premio, è facoltà dell'assicurato procedere al pagamento del premio a mezzo di RID Bancario, Bonifico ricorrente, bollettino di conto corrente postale in rate trimestrali, semestrali, annuale.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata materialmente praticata la prima trattenuta a ruolo della rata mensile di premio da parte del datore di lavoro; diversamente, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall'Assicurato, in rate trimestrali, semestrali o annuali, per mezzo di RID Bancario, Bonifico Bancario, Conto Corrente Postale, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.

Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo paga della quota mensile di premio nonché; qualora il dipendente, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, non percepisca lo stipendio o lo stipendio sia percepito in quantità ridotta tale da superare la soglia minima di legge prevista per la cedibilità delle ritenute volontarie. La garanzia riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.

La copertura è di durata annuale.

In generale, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.



### Come posso disdire la polizza?

La disdetta della polizza da parte dell'Assicurato deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata R/R all'Agenzia Generale Speciale IU7 Roma Salinari o alla contraente INAT o a Generali Italia. L'Assicurato può recedere dal contratto, spedendo la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'assicurazione contrattualmente prevista.

Inoltre, l'Assicurato può disdettare la polizza dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA  
DI RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI  
DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI DEL DATORE  
DI LAVORO N° 420629037**



**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.  
Prodotto: Assicurazione Responsabilità Civile dipendenti INAT  
Generale Edizione: 01.04.2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.  
Patrimonio netto al 31/12/2019: euro 10.244.148.191,00 di cui euro 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e euro 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).  
Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 8.217.950.961,75  
Requisito patrimoniale minimo: euro 3.180.739.318,67  
Fondi propri ammissibili: euro 17.610.296.018,45  
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).  
Al contratto si applica la legge italiana.

## INFORTUNI



### Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.  
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Per questa polizza non è presente alcuna opzione di riduzione di premio.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per questa polizza non è presente alcuna opzione con premio aggiuntivo.



### Che cosa NON è assicurato ?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura ?

Sono presenti i seguenti limiti di copertura:

L'assicurazione non è operante per persone di età non superiore ai 75 anni

Il massimo risarcimento per sinistro è pari ad euro 4.000,00.

Nel caso di pluralità di sinistri che si verificano nel corso della validità della polizza e imputabili alla stessa persona, i risarcimenti per cui l'Assicurato è chiamato a rispondere all'Azienda di cui è dipendente sono cumulabili fino al raggiungimento del massimo importo risarcibile pari ad euro 12.000,00 per ciascun anno assicurativo.

### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa ?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ?

**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro, L'Assicurato conducente dell'automezzo incorso in un sinistro



durante la validità della polizza deve inoltrare denuncia a Generali Italia S.p.A. tramite lettera raccomandata indirizzata alla sede centrale dell'INAT in Roma Largo Salinari, 18 - 00142, entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'intenzione dell'Azienda (datore di lavoro dell'Assicurato) di rivalersi sul dipendente perde i danni causati all'automezzo da lui condotto. La denuncia deve essere corredata dalla copia del rapporto iniziale sull'accadimento del sinistro e sue modalità, nonché della copia della notifica da parte dell'azienda di voler esercitare il suo diritto al risarcimento. Successivamente, appena l'Assicurato ne viene in possesso, deve inviare copia della documentazione ufficiale emessa dall'Azienda con la quale viene definito l'ammontare del danno da risarcire e la data di inizio della trattenuta sullo stipendio per il ripiano del debito. E' necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro dieci giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto una contestazione ufficiale.

#### **Assistenza diretta / in convenzione**

Non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.

#### **Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

#### **DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### **OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



#### **Quando e come devo pagare ?**

##### **PREMIO**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

##### **RIMBORSO**

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce ?**

##### **DURATA**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

##### **SOSPENSIONE**

- Per gli assicurati in attività di servizio durante i periodi di aspettativa dal servizio presso l'Azienda di appartenenza
- Durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, l'Assicurato non percepisca lo stipendio o lo percepisca in maniera ridotta, tale da superare la disponibilità della quota che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie.



#### **Come posso disdire la polizza?**

**RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE:** qualora il contratto sia stato stipulato con vendita "a distanza" è previsto il diritto dell'Assicurato di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall'invio dell'adesione effettuata a termini dell'articolo "Adesione alla copertura assicurativa", sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato al netto delle imposte.

**RISOLUZIONE:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### **A chi è rivolto questo prodotto ?**

Il target di clientela è rappresentato dai dipendenti delle Aziende di trasporto che risultino regolarmente iscritti alla Contraente e che abbiano compilato regolare scheda di adesione alle condizioni di cui presente polizza cumulativa – Convenzione INAT/GENERALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l'assicurazione in essa contenute.



#### **Quali costi devo sostenere ?**

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 22,89% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:  
**Generali Italia S.p.A.** – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 -  
e mail: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

### ALL'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET:

(accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

### MEDIAZIONE

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

**Generali Italia S.p.A.**, Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma  
Fax 06.44.494.313 - e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com).

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) tenuto dal Ministero della Giustizia.

### NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).

### ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

### AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**inat**

**Polizza Convenzione**  
POLIZZA CONVENZIONE R.C. DANNI  
CAUSATI DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI  
DEL DATORE DI LAVORO

**INAT - Generali Italia S.p.A. n. IU7/420629037**

**SOMMARIO**

Norme che regolano l'assicurazione in generale .....	pag 8
Oggetto dell'assicurazione .....	pag 10
Sinistri - Diritti e Doveri delle parti .....	pag 13
Informativa sul trattamento dei dati personali .....	pag 15

---

**Polizza Convenzione**  
**POLIZZA CONVENZIONE R.C. DANNI**  
**CAUSATI DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI**  
**DEL DATORE DI LAVORO**

**INAT - Generali Italia S.p.A. N. IU7/420629037**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:**

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**RISARCIMENTO:** somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall'assicurato

**SINISTRO:** la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l'assicurazione

**Società: GENERALI ITALIA S.p.A****Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione**

In conformità con quanto disposto dall'art.1901 del Codice Civile, il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo.

Resta confermato che nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell'Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché si proceda al recupero della quota con la prossima trattenuta sullo stipendio.

Nel caso in cui il pagamento del premio, nei casi in cui la Società datore di lavoro non pratici la trattenuta a ruolo sullo stipendio del medesimo, venga effettuato direttamente dall'assicurato, in modalità annuale, semestrale, trimestrale, mensile (solo RID Bancario) attraverso RID bancario, bonifico bancario, conto corrente postale, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito. Il pagamento della rata successiva alla prima deve essere effettuato dall'assicurato prima della scadenza di quest'ultima e così successivamente.

**Art. 2 - Pagamento del premio**

L'importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro sul ruolo paga dell'Assicurato a seguito di delega rilasciata dallo stesso all'Azienda di appartenenza.

Quest'ultima mette detto importo a disposizione del contraente INAT, il quale è tenuto a versarlo a Generali Italia S.p.A. entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile.

Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse con provvedimento amministrativo la trattenuta già disposta sugli emolumenti dell'Assicurato, la Società provvederà a comunicargli le modalità di continuazione della garanzia assicurativa mediante pagamento del premio in rate trimestrali anticipate.

Qualora il datore di lavoro non effettua le trattenute del premio mensile sul ruolo paga dei dipendenti assicurati, solo ed esclusivamente in questo caso, a quest'ultimi è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio in forma annuale, semestrale, trimestrale, mensile (solo RID Bancario) attraverso RID Bancario, bonifico bancario, conto corrente postale.

**Art. 3 - Durata della convenzione - proroga tacita**

La presente polizza ha una durata di anni 1 (uno) dalla data di effetto. La stessa si intende tacitamente rinnovata per la durata di 1 anno e così successivamente salvo disdetta data da una delle parti contraenti (INAT o Generali Italia S.p.A.) con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 4 - Durata e proroga dell'assicurazione**

Il rapporto assicurativo con il singolo assicurato ha durata di 1 anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per 1 anno e così successivamente.

L'eventuale estinzione della polizza convenzione (per mancato rinnovo alla scadenza) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singolo assicurato iniziato anteriormente che resta comunque fissato in 1 anno dalla data di inizio dell'assicurazione (Art.1); in tal caso, tuttavia, il rapporto cesserà, senza bisogno di disdetta, alla scadenza annuale dell'adesione.

### **Art. 5 – Modifiche della polizza convenzione**

Le eventuali modifiche della polizza convenzione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, ai sensi dell'art.1913 C.C.:

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C..

### **Art. 7 – Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 8 – Revisione delle condizioni**

Ad ogni scadenza annuale, di comune accordo fra le Parti Contraenti, potrà procedersi alla revisione delle condizioni assicurative.

### **Art. 9 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 10 - Prescrizione**

I diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in due anni. (Art.2952 C.C.)

### **Art. 11 – Altre Assicurazioni**

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società (tramite INAT) l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art.1898 C.C.)

## **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **Art. 12 - Persone Assicurate**

L'assicurazione vale per i dipendenti delle Società di seguito elencate che abbiano inoltrato formale domanda di adesione al contraente INAT, alle condizioni di cui alla presente Polizza Cumulativa – Convenzione INAT/Generali Italia S.p.A., nonché delle norme che regolano l'assicurazione in essa contenute:

- dipendenti della Società FSI S.p.A.;
- dipendenti di aziende / società del gruppo FSI esistenti e future;
- dipendenti o Soci lavoratori delle Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- dipendenti delle aziende o Società dei vettori del trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotranviario, degli ausiliari del traffico e dei servizi al trasporto, nonché dei lavoratori dipendenti delle Aziende / Società controllate e partecipate suddette;
- dipendenti delle Società riconducibili sindacalmente al settore trasporti delle Organizzazioni Sindacali CISL – CGIL – UIL e ORSA.

Per gli assicurati alle precedenti polizze con medesima copertura; l'adesione alla presente polizza annulla e sostituisce le precedente polizza e relativa delega

### **Art. 13 - Rischio assicurato**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato – Conducente riguardante i danni causati per sua colpa all'automezzo da lui condotto di proprietà della

Società di trasporto suo datore di lavoro, o dalla stessa preso in locazione con contratto di Leasing, Comodato d'Uso, Noleggio a lungo termine.

In tali casi la garanzia opererà unicamente previa comunicazione scritta da parte dell'azienda di trasporto alla Società concedente, dell'intenzione di rivalersi sul dipendente per il risarcimento del danno e contestuale rinuncia scritta da parte del locatore dell'automezzo, di fare ricorso alla propria copertura RCA/Kasko per l'indennizzo del danno fatte salve le somme eccedenti i massimali della presente polizza. La copertura assicurativa opera nei termini contenuti nel CCLL del trasporto pubblico locale e nelle modalità previste dall'accordo sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali e Aziende, con particolare riferimento agli artt.li 4 e 5 dell'allegato 4 al CCLL che regolano dettagliatamente il risarcimento all'azienda dei danni arrecati all'automezzo dal dipendente/conducente responsabile; eccezion fatta per i danni arrecati ad automezzi in Leasing, Comodato d'Uso, noleggio a lungo termine per i quali, fermi restando i massimali di polizza, verrà applicata una franchigia fissa di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro.

#### **Art. 14 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa (con riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4) purché relative a fatti dannosi verificatisi nel medesimo periodo.

#### **Art. 15 - Rischi esclusi**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di automezzo guidato da conducente in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni, nonché da abuso di psicofarmaci.

#### **Art. 16 – Sospensione dell'assicurazione**

Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio presso la Società di appartenenza, senza ritenuta a ruolo del premio. Parimenti la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipendente non percepisca lo stipendio dall'Azienda di appartenenza con la conseguente impossibilità a praticare la trattenuta del premio assicurativo o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la disponibilità della quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie. L'assicurazione riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.

Se per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico-informatici dell'azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta e sempreché risulti dai registri dell'Ente di appartenenza che il/i soggetto/i hanno ripreso il servizio, la garanzia sarà ugualmente operante, beninteso fermo restando il recupero delle rate di premio non trattenute.

#### **Art. 17 – Limiti di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all'Assicurato.

#### **Art.18 – Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute,

le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.

**Pertanto, in conformità con quanto disposto all'art.28 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l'Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.**

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall'affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.

#### **Art. 19 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale in tutti i paesi dell'Unione Europea e Svizzera.

#### **Art. 20 – Cessazione del rapporto di lavoro**

L'assicurazione cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell'assicurato in attività di servizio con la propria Società di appartenenza e l'impossibilità di effettuare la trattenuta a ruolo del premio mensile.

#### **Art. 21 – Dipendenti con rapporto di lavoro part-time**

La garanzia è operante purché sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della relativa rata di premio.

Se la trattenuta sullo stipendio non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell'assicurato, si potrà aderire alla polizza effettuando il pagamento anticipato del premio semestrale in sostituzione della trattenuta a ruolo mensile.

#### **Art. 22 - Massimali**

Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme:

- massimo risarcimento per sinistro : € 4.000,00
- massimale aggregato per Assicurato per anno assicurativo : € 12.000,00

#### **Art. 23 – Ammontare del premio e modalità di pagamento**

Il premio annuo per ogni assicurato è articolato secondo il numero di abitanti della città dove opera l'azienda di trasporti ovvero:

- personale dipendente delle società di trasporto urbano con numero di abitanti superiore a 800.000: euro 561,00 (cinquecentosessantuno/00)
- personale dipendente delle società di trasporto urbano con numero di abitanti superiore a 500.000: euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00)
- personale dipendente delle società di trasporto urbano con numero di abitanti inferiore a 500.000: euro 417,00 (quattrocentodiciasette/00)
- personale dipendente delle società di trasporto extraurbano o periferico: euro 354,00 (trecentocinquantaquattro/00)
- per il personale dipendente della Società ATM di Milano il premio annuo è di euro 726,00 (settecentoventisei/00)

Per i dipendenti assicurati ad altro prodotto Infortuni o Ricoveri della Convenzione INAT/Generalitalia, che sottoscrivono l'adesione alla presente polizza, i su indicati premi sono scontati nella misura del 25% arrotondato come di seguito specificati.

In caso di sottoscrizione dell'adesione a polizza Infortuni e/o ricoveri della Convenzione INAT/Generalitalia in fase successiva all'adesione alla presente polizza l'allineamento del premio della polizza avverrà alla prima scadenza annuale utile;

- personale dipendente delle società di trasporto urbano con numero di abitanti superiore a 800.000: euro 420,00 (quattrocentoventi/00)
- personale dipendente delle società di trasporto urbano con numero di abitanti superiore a 500.000: euro 336,00 (trecentotrentasei/00)
- personale dipendente delle società di trasporto urbano con numero di abitanti inferiore a 500.000: euro 312,00 (trecentododici/00)
- personale dipendente delle società di trasporto extraurbano o periferico: euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00)
- per il personale dipendente della Società ATM di Milano il premio annuo è di euro 546,00 (cinquecentoquarantasei/00)

I sopra indicati premi vengono corrisposti in 12 rate mensili secondo quanto disposto dall'art. 2 o in unica soluzione annuale o con frazionamento semestrale, trimestrale, mensile come previsto dall'art. 2 ultimo capoverso.

#### **Art. 24 – Pluralità di sinistri**

In caso di pluralità di sinistri che si verificano nel corso della validità della polizza a carico del medesimo dipendente la Società Generali Italia S.p.A. risponderà per € 4.000,00 massimo per sinistro fino al massimale di € 12.000,00 per anno assicurativo.

### **SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI**

#### **Art. 25 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi.**

L'assicurato conducente dell'automezzo incorso in un sinistro durante la validità della polizza deve inoltrare denuncia alla Società "Generali Italia S.p.A." tramite lettera raccomandata indirizzata alla sede centrale **INAT in Roma Largo Carlo Salinari 18, cap 00142**, o a mezzo **mail pec** (casella reperibile nell'area sinistri del sito della contraente [www.INAT.it](http://www.INAT.it)), oppure tramite l'area personale "**MY INAT**" allegando:

- Denuncia sinistro, sottoscritta in calce, contenente data, ora, luogo e modalità dettagliate dell'accaduto.
- Copia libretto di circolazione automezzo affidato e danneggiato
- Copia patente di guida del dipendente
- Copia documenti procedura risarcimento da parte del datore di lavoro (Lettera contestazione; giustificazioni dipendente; contraddittorio con assistenza sindacale se effettuato; comunicazione di conclusione procedimento disciplinare con quantificazione del danno e fissazione inizio rateizzazione a ruolo paga del ripianamento)
- In caso di automezzo in leasing, Noleggio lungo termine, Comodato d'uso: copia della comunicazione datore di lavoro, concedente l'automezzo danneggiato, al locatore dell'attivazione procedura di risarcimento del danno nei confronti del dipendente e contestuale comunicazione del locatore di non attivazione della propria copertura RCA/Kasko fatte salve le somme eccedenti il massimale della presente polizza.

**Art. 26 - Liquidazione del sinistro**

Accertata la risarcibilità del sinistro, la Società procederà al pagamento nei termini e nei modi previsti dalla presente polizza - convenzione.

**Art. 27 - Recesso in caso di sinistro**

A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell'ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto.

Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento del sinistro od alla contestazione formale dello stesso.

Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.

**Art. 28 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

GENERALI ITALIA S.p.A.



IL CONTRAENTE



---

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "REG. UE")*

### **Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi (1) sono trattati da Generali Italia s.p.a., D.A.S. s.p.a. e Europe Assistance Italia s.p.a in qualità di Titolari del trattamento e da Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Soc. coop. a r. l. (di seguito anche INAT), in qualità di Titolare autonomo, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati al fine di: (I) rilevare i Suoi bisogni ed esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio al fine di prestare la consulenza; (II) proporre e portare a conclusione contratti assicurativi e di servizio e/o prodotti connessi o accessori, eseguendo i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (III) eseguire i contratti da Lei stipulati, (IV) fornire l'assistenza, la gestione e la liquidazione in caso di eventuali sinistri (V) prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (VI) comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di INAT o per la esecuzione dei contratti in essere (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (I), (II), (III) (IV) e (VI) trova base giuridica nel REG.UE all'art.6 paragrafo 1 lett. b (esecuzione di un contratto di cui interessato è parte) e lett. c (obbligo legale al quale è soggetto il titolare), mentre per le finalità di cui alla lettera (V) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di INAT a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione (lett.f). La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (I), (II), (III), (IV), (V) e (VI) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude ad INAT di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati per il collocamento a distanza di contratti di assicurazione o per sottoscrizione con firma dematerializzata (servizio FEA)

La informiamo inoltre che, qualora aderisca a polizze in modalità telefonica o al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), INAT, in conformità alle regole previste nel settore assicurativo, tratterà ulteriori Suoi dati personali anche di categoria particolare quali registrazioni vocali o dati biometrici (3). La base giuridica dei trattamenti di tali dati è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo (REG. UE art. 6 par. 1 lett. a e art. 9 par. 2 lett. a), senza il quale i trattamenti non potranno avere luogo. I trattamenti di registrazioni vocali e dati biometrici, abbinati a particolari tecniche di riconoscimento personale quali la certificazione dei Suoi contatti, sono finalizzati esclusivamente a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti da INAT. Nel caso non acconsentisse a tali trattamenti, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità tradizionali e non dematerializzate.

Tutti i consensi prestati sono revocabili in qualsiasi momento senza che ciò ne pregiudichi la liceità prima della loro revoca. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio FEA.

Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali

Le informiamo inoltre che può autorizzare INAT a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi (1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 
- 1) Rilevazioni statistiche e della qualità dei servizi prestati nonché ricerche di mercato;
  - 2) Comunicazioni informative e commerciali nonché attività di marketing multicanale svolte anche in maniera automatizzata relativamente ai prodotti e servizi assicurativi o all'attività di INAT (ad es. comunicazioni email o social, sms, newsletter, contatti telefonici, invii postali etc.);
  - 3) Per migliorare e personalizzare l'offerta analizzando i Suoi dati e i prodotti/servizi da noi collocati anche mediante trattamenti automatizzati, compresa la profilazione;

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Tutti i consensi prestati sono revocabili in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento prima della loro revoca.

### **Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono trattati da INAT, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali e di sottoscrizione di offerte e/o contratti: per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità accessorie alle attività contrattuali, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla raccolta o dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

### **Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati utilizzando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari autonomi, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa (4).

### **Trasferimento dei dati**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo (5) operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

### **Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, INAT potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicata mediante la pubblicazione sul sito internet di INAT: [www.inat.it](http://www.inat.it).

---

## **Titolare del trattamento e Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso INAT e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti conferiteli dalla normativa (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità, revoca del consenso al trattamento) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate

Ai fini dell'esercizio dei Suoi diritti di interessato o avere maggiori informazioni potrà rivolgersi a:

**Istituto Nazionale Assistenza Trasporti soc. coop. a r. l.,** Largo Carlo Salinari n. 18, 00142 Roma (RM), e-mail: presidenza@inat.it o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattabile alla e-mail robertocintori@yahoo.it.

Resta salva la Sua possibilità di sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso o adire l'Autorità Giudiziaria.

### Note

1. **INAT** tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, INAT potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
4. Trattati di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

**www.inat.it**  
per consultare la nostra offerta  
Assicurativa completa  
e per la gestione veloce e precisa  
di un sinistro.

Collegati subito al nostro sito per ottenere informazioni sui prodotti disponibili e accedi a "MY INAT, l'area personale a te dedicata per verificare la tua posizione assicurativa e procedere immediatamente alla denuncia, istruzione e completamento di una pratica in caso di sinistro.

**L' ufficio sinistri è costantemente al tuo fianco, dall'apertura alla definizione del sinistro. Il nostro personale altamente specializzato è sempre a tua disposizione ai seguenti recapiti:**

**Sede Centrale:**

Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma  
Tel. 06.515741  
Fax 06.5137842

**Assistenza Clienti e Ufficio sinistri:**

Tel. 06.515741 sel 1-1  
Fax 06.5137841  
inat@pec.agenziaspecialefl.it  
sinistri\_inat@pec.agenziaspecialefl.it  
sinistri\_inat@agenziasspecialefl.it

**Ufficio RC Auto:**

Tel. 06.515741 sel 1-3  
Fax 06.5137902  
rcauto@agenziasspecialefl.it

 INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

 inat\_ist.naz.ass.trasporti

**INAT SEMPRE  
AL TUO  
FIANCO**

